

competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) – Cass. n. 18639/2005

Procedimenti in camera di consiglio - Ammissibilità - Procedimento di riabilitazione del debitore protestato - Inclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18639 del 22/09/2005

Il regolamento di competenza richiesto d'ufficio non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma è uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell'affare: esso è pertanto compatibile con i procedimenti di volontaria giurisdizione, nei conflitti positivi o negativi di competenza, ed è quindi ammissibile anche nel procedimento di riabilitazione di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonostante lo stesso, in caso di reclamo alla corte d'appello avverso il decreto emesso dal presidente del tribunale, si concluda con un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività, e quindi non impugnabile né con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., né con il regolamento di competenza ad istanza di parte.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18639 del 22/09/2005

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

18639

2005